



ATTO COSTITUTIVO

Oggi 18/01/2013 in Agrigento via Artemide n.5.

Sono presenti i signori

- a) Alletto Maurizio
- b) Lo Presti Carla
- c) Petralito Matteo
- d) Condorelli Giuseppe
- e) Turturici Rosamaria
- f) Gallo Wanda
- g) Miccichè Franco

i quali intendono costituire una Associazione denominata A.S.D. "Il Buraco nei Templi" adottando lo statuto a questo atto allegato previa approvazione dello stesso. Si precisa che lo scopo dell'associazione è quello di diffondere il gioco del Burraco, affinare le qualità tecniche dei giocatori aderenti all'Associazione anche a mezzo di corsi di insegnamento e di disciplinare l'attività agonistica nonché organizzare ogni altra attività sportiva e ricreative utilizzabile dai soci per il tempo libero.

La sede dell'Associazione è in Agrigento via Artemide n. 5

Il capitale sociale è illimitato ed è costituito principalmente dalle quote dei soci.

I presenti dichiarano di sottoscrivere una quota di € 50,00 e pertanto il capitale risulta sottoscritto Per € 350,00.

Diritti e obblighi degli associati sono specificati nello Statuto richiamato così come il patrimonio dell'Associazione.

Il primo Consiglio Direttivo che dura in carica fino al 31 Dicembre 2014 è composto da

- a) Alletto Maurizio
- b) Lo presti Carla
- c) Petralito Matteo
- d) Condorelli Gluseppa
- e) Turturici Rosamaria
- f) Gallo Wanda
- g) Miccichè Franco

i quali eleggono Presidente il Sig Alletto Maurizio

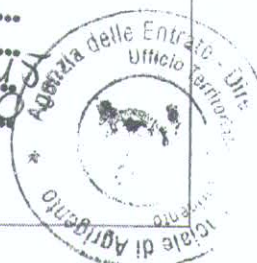
e vice Presidente il Sig Petralito Matteo

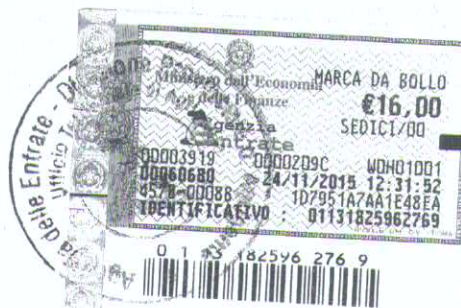
Agrigento 18/01/2013

Letto, confermato e sottoscritto

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)

Registrato
ad Agrigento
al N. 2092
Serie 3
Il 24-11-2013
versate € 200,00





STATUTO

ART. 1) COSTITUZIONE E SCOPI

L'associazione sportiva dilettantistica denominata A.S.D. "Il buraco nei templi"

è costituita per fini sportivi dilettantistici senza scopi di lucro, essa ha come finalità quella di praticare e diffondere lo sport del gioco del Burraco anche in uno ad altre attività sportive dilettantistiche esaltando i valori dello sport anche in relazione alle situazioni di emarginazione sociale, nonché quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori e di disciplinare l'attività didattica e agonistica nel rispetto della lealtà e correttezza nelle competizioni che andrà ad organizzare curando il rispetto delle norme secondo il regolamento FIBUR.

Essa si dichiara apolitica, apolitica.

Si impegna a rispettare ed osservare:

- lo Statuto della FIBUR e il suo regolamento nonché quello dell'Ente di Promozione Sportiva a cui obbligatoriamente dovrà affiliarsi
- le norme CONI, ivi comprese quelle antidoping.

Si impegna altresì a rispettare ogni provvedimento, anche disciplinare, emesso dalla FIBUR, ivi compreso l'eventuale commissariamento.

ART. 2) SEDE

La Sede è in Agrigento Via Artemide n.5

ART. 3) SOCI

I Soci dell'Associazione possono essere tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione di accettare senza riserve le norme del presente statuto ed i regolamenti dell'associazione.

I soci possono essere:

- SOCI FONDATORI
- SOCI ONORARI
- SOCI ORDINARI

Sono SOCI FONDATORI coloro che hanno contribuito alla costituzione della Associazione.

A detta categoria competono tutti i diritti derivanti dal vincolo, prima fra tutti il diritto al voto alle assemblee indette dalla stessa.

Sono SOCI ONORARI i Soci che l'assemblea e il Consiglio Direttivo ritengono utile e opportuno che facciano parte dell'Associazione. Essi usufruiscono di tutti i diritti dei Soci Fondatori e possono essere esentati dal pagamento delle quote; in quest'ultima ipotesi pur partecipando alle assemblee non hanno diritto al voto.

Sono SOCI ORDINARI quelli che intendono far parte dell'Associazione per un periodo di tempo pari ad un anno, dietro pagamento di una quota.

Detti soci, fino a quando conservano tale qualifica, possono fruire degli impianti della Associazione e frequentare le sedi di gara, così come possono avvalersi di eventuali altre agevolazioni e hanno titolo a partecipare alle Assemblee.

La determinazione dell'ammontare annuo delle quote delle varie categorie di Soci e di ogni altro tipo di agevolazione sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

ART. 4) PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A SOCIO

Per essere ammessi, quali soci, occorre che sia presentata la relativa domanda.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accettazione nella sua prima riunione.

Dal momento della domanda e fino all'accettazione al richiedente è riconosciuta la qualifica di "Aspirante".

La qualifica di socio ha durata annuale, essa si rinnova automaticamente con il pagamento della quota per l'anno successivo senza necessità di presentare un'ulteriore domanda.

La domanda di ammissione potrà essere presentata in ogni momento dell'esercizio sociale, e la relativa quota potrà essere ridotta in proporzione alla durata con decisione del C.D.

Qualora l'Aspirante non abbia provveduto al versamento contestuale della quota sarà tenuto ad effettuarlo non oltre 5 giorni dalla data di comunicazione – anche verbale – dell'avvenuto accoglimento della domanda.

Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata.

Contro il diniego di Associazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

ART. 5) MODIFICHE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Le cancellazioni e le nuove iscrizioni ed i passaggi dalla categoria di soci onorari e/o ordinari vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono essere annotati nell'apposito libro in ordine cronologico e controfirmati dal Presidente o da un Consigliere.

ART. 6) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I soci in regola con i pagamenti delle quote associative hanno diritto di partecipare alle Assemblee, e secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, alle manifestazioni indette dalla Associazione (campionati e tornei).

A tutti i soci maggiorenni che partecipano alle Assemblee spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa, oltre su tutti quegli argomenti che saranno sottoposti alle decisioni dell'assemblea.

Essi hanno l'obbligo di osservare:

- a) gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni della Federazione Italiana Burraco, anche di natura disciplinare, nonché quelli della Federazione Europea dagli stessi recepiti e accettarli come personalmente cogenti;
- b) versare nei tempi e nei modi stabiliti le quote di tesseramento e le altre inerenti l'attività sportiva e agonistica, nonché provvedere all'ottemperanza delle norme di attuazione in proposito emanate e emanande
- c) osservare reciprocamente e rispettare tra di loro e nei confronti della FIBUR l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine
- d) le norme e le direttive del CONI

ART. 7) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci cessano di fare parte dell'Associazione:

- a) per dimissioni
- b) per mancato pagamento delle quote sociali
- c) per radiazione, allorché il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla Legge, o comunque lesivi degli interessi della Associazione

Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari dall'ammonizione e alla sospensione dalla frequenza dei locali, degli impianti o dagli incarichi sociali.

Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri ovvero se esistente dal delegato alla Giustizia e sono appellabili entro 30 giorni dinanzi il collegio dei Probiviri della FIBUR.

ART. 8) ORGANI SOCIALI

Gli organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Proviviri
- e) il Collegio del Revisore dei Conti

ART. 9) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto al voto e in regola con il versamento delle quote.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire per avviso scritto, con la precisazione dell'O.d.G., avviso da affiggere nella sede dell'Associazione e, ove possibile, nelle sedi ufficiali di gara in modo che gli Associati ne vengano a conoscenza, almeno 15 giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. Essa può essere convocata in qualsiasi luogo purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria deve tenersi:

- 1) ogni anno, entro il mese di aprile, per votare la relazione tecnico morale e finanziaria dell'anno precedente, nonché per deliberare sui bilanci preventivi e consuntivo predisposti dal C.D.. Delibera, infine, sugli altri argomenti posti all'O.d.G.
- 2) Ogni 4 anni – non oltre il 30 aprile – per eleggere tutti gli Organi Istituzionali eleggibili dell'Associazione, oltre a quanto previsto sub. 1 secondo le norme elettorali che di volta in volta il Consiglio Direttivo stabilirà.

L'Assemblea Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 3/10 di tutti i Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta. Dovrà altresì essere tenuta, negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di dimissioni contemporanee o decadenza della metà più uno dei componenti del C.D. ovvero se non si è provveduto alla cooptazione dei Consiglieri mancanti in modo che i componenti del C.D. siano in numero non inferiore a tre.

L'Assemblea Straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti, purché rappresentino non meno di tre decimi di tutti i Soci aventi diritto a voto.

ART. 10) VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i 3/5 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, successiva di un'ora, qualunque sia il numero dei presenti. Non è consentito ad ogni socio rappresentare per delega più di 5 Soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente statuto richieda maggioranze diverse. L'Assemblea nomina, di volta in volta, l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Segretario e tre scrutatori.

Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta salvo che l'Assemblea non deliberi per acclamazione la rielezione del C.D. in carica.

Negli altri casi – salvo diverso avviso dell'Assemblea – si vota per appello nominale e per alzata di mano e contropova.

Mancata approvazione del bilancio. - In caso di mancata approvazione del bilancio in sede assembleare dovrà essere convocata, entro 60 giorni e dovrà svolgersi nei successivi 30 giorni, assemblea straordinaria per votare la fiducia al Consiglio. Tale assemblea sarà valida con la partecipazione anche in seconda convocazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 11) IL PRESIDENTE

Il Presidente, a norma dello Statuto sociale, dirige l'Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante, dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente e tutti i componenti del C.D.

Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vicepresidente.

ART. 12) ASSENZE O IMPEDIMENTI

Assenze o impedimenti dei Consiglieri, dei Proviviri e dei Delegati per periodi continuativi superiori a 3 (tre) mesi si considerano definitivi e comportano la decadenza dalla carica. In tal caso, ove necessario, il C.D. provvederà a cooptare altre persone scegliendole tra i Soci.

ART. 13) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente oltre che da 2 o 4 Consiglieri, a seconda che gli iscritti all'associazione siano inferiori o superiori a 60. Essi vengono eletti dall'Assemblea tra i Soci di cui alle categorie a) e b) e c) dell'art. 3, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto.

Il C.D. dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il C.D. nella sua prima riunione, elegge il Presidente e nomina un Vice Presidente a scrutinio segreto, nonché designa il Segretario che può essere scelto anche tra i non eletti, purché socio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e le relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.

Per la convocazione non sono previste particolari formalità, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri, o quando esso sia stato regolarmente convocato almeno otto giorni prima con raccomandata o altro strumento idoneo, e sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni possono avvenire in qualsiasi luogo purché in Italia.

Il Segretario qualora non faccia parte del C.D. non può disporre di voto in seno al C.D. stesso.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige i Verbali delle riunioni. Sono compiti del C.D.:

- a) esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
- b) compilare il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, curare gli affari d'ordine amministrativo;
- c) approvare il programma sportivo della Associazione
- d) nominare Fiduciari o eventuali Delegati;



- e) stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo reputi necessario e ne venga fatta richiesta dai Soci, a mente dell'art. 9);
- f) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni con particolare riguardo alle norme elettorali, nonché alla compilazione delle categorie giocatori;
- g) decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i Soci,
- h) determinare le quote associative annuali;

Egli provvede altresì a rimettere gli atti ai Probiviri.

ART. 14) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea nomina, possibilmente tra i Soci, il Collegio dei Probiviri per la durata di quattro anni.

Esso è composto di 3 (tre) membri effettivi e un supplente e sono rieleggibili.

Il Collegio è competente a decidere in caso di ricorso degli associati nonché sulle controversie tra questi e con l'Associazione.

Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre che all'interessato, anche al C.D. Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le contro deduzioni dell'incolpato.

Il Collegio in attesa della giustizia potrà sospendere dalla Associazione gli incolpati con effetto immediato.

Tutti i provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili entro 30 giorni, dinanzi al Collegio dei probiviri della FIBUR.

ART. 15) REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori o il Revisore anche tra persone non tesserate.

Nei 25 giorni successivi alla nomina il Socio più anziano convocherà il Collegio per nominare il Presidente e concordare le modalità di espletamento dei compiti.

I compiti del Revisore o il Collegio consistono nella verifica della regolare tenuta della contabilità almeno ogni 4 mesi controllando la corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa e banca e l'esistenza dei beni in inventario.

Di ogni verifica si dovrà trascrivere verbale in apposito registro.

ART. 16) INCOMPATIBILITA'

La carica di componenti il C.D., quella di membro del Collegio dei Probiviri e del Revisore dei Conti sono incompatibili fra loro.

I componenti del C.D. non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

ART. 17) NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. Il C.D. può, però, stabilire un rimborso spese ai componenti che per la loro carica le abbiano sopportate e un compenso in caso di affidamento di compiti che comportino dedizione di tempo notevole.

La durata delle suddette cariche è fissata in 4 anni.

Le vacanze che nel frattempo dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, saranno colmate per cooptazione.

Il Presidente e i Membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti e dopo il saldo di eventuali pendenze di natura economica.

ART. 18) CONTROVERSIE

I Soci e i componenti degli Organi sociali s'impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con la Associazione. La mancata osservanza potrà comportare la radiazione.

E' ammessa la richiesta al C.D. di scioglimento di tale clausola.

ART. 19) PATRIMONIO – ENTRATE

Il patrimonio è costituito da:

- a) attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;
- b) tutti gli altri immobilizzi di carattere finanziario e sportivo deliberati dal C.D. o dall'Assemblea;

Le entrate sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) eventuali contributi di Enti pubblici ovvero Società private;
- c) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;
- d) eventuali donazioni o lasciti;
- e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del C.D.

In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali avanzi di gestione prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la sede sociale.

ART. 20) DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento della Associazione deve essere approvato con la maggioranza di almeno 1/5 degli associati aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri, e verrà stabilita la destinazione del Patrimonio sociale e residuo che dovrà essere devoluto ad Associazioni aventi fini sportivi o per fini di utilità sociale.

ART. 21) MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Le modificazioni al presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, la quale sarà validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di 3/10 di tutti i Soci aventi diritto al voto.

Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole dei 3/5 dei partecipanti.

Agrigento 18/01/2013

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "Burraco nei Templi"
CODICE FISCALE 93064030849 COSTITUITA IL 24.11.2015 PER LA MODIFICA E
L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N.
117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 20 del mese di Dicembre anno 2017, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso l'Hotel "Baia d'Ulisse" in S. Leone (Ag), l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

- 1) *Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017.*

Alle ore 20,30 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'associazione Sig. Maurizio Alletto dichiara aperti i lavori, assumendo, per volere della medesima, la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la sig.ra Lo Presti Carla. Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 14 soci su un totale di 27 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale continuando anche a conservare la qualifica sportivo dilettantistica della associazione medesima. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro, chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni. Alle ore 21,30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.



STATUTO

Titolo I – Denominazione, sede, scopo e durata

1 – Denominazione e sede

1. L'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, Art.90 legge 289/2002 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica – Associazione Promozione Sociale Burraco nei Templi", in sigla A.S.D. – A.P.S. "Burraco nei Templi", qui di seguito detta Associazione.

2. L'Associazione ha sede legale ad Agrigento (AG) in via Artemide, 5.
L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

2 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.
2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d) i) e t), quindi la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, culturali e sportive dilettantistiche in generale, comprese le attività didattiche, con particolare riguardo ai settori delle attività sportive dilettantistiche anche mentali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il bridge, gli scacchi, la dama, il go, e similari, nonché l'organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale nell'area dei giochi sociali educativi in genere, con particolare riguardo al burraco. Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. L'associazione si adopererà per:
- a) la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e delle relative attività didattiche, l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, ed amatoriali;
 - b) la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione a gare e manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
 - c) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive, sociali e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
 - d) l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
 - e) l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
 - f) l'organizzazione e la promozione di convegni, viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza;
 - g) organizzazione di attività di raccolta fondi
3. Per raggiungere tali scopi l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.
4. L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.
5. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.
6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale

e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai regolamenti degli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

7. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

8. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli EPS nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Titolo II – Soci

4 - Soci diritti e doveri

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere, entro sessanta giorni, essere rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) – piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) – la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c) – pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
- d) – mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) – morosità;
- b) – non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti;
- c) – quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) – per comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle

quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare.

Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

Titolo III – Organi

1 – Organi sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo
- d) l'Organo di Controllo (eventuale)

2 – Assemblea generale dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna *brevi manu* o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni ed ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.
6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.
8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c) l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- f) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma:
 - 1) L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

10. Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

3 - Presidente

- 1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
- 2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.
- 3. Sono compiti del presidente:
 - a) sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
 - b) convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
 - c) firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
 - d) convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.
- 4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.
- 5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

4 - Consiglio direttivo

- 1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da tre a sette membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.
- 2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.
- 3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo

scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di un organismo riconosciuto dal Coni a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

6. Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente;
- b) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al titolo III, articolo 2, comma 6, del presente statuto;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

7. Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto.

8. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva, ai sensi del precedente titolo III, articolo 3, comma 5, del presente statuto. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

5 – Organo di Controllo

L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

Titolo IV – Anno sociale e bilancio o rendiconto annuale

1 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

2 – Bilancio o rendiconto annuale

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e

di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

Titolo V – Patrimonio sociale

1 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- b) quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati
- c) contributi pubblici e privati;
- d) lasciti e donazioni;
- e) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.
- f) dai beni di proprietà dell'associazione

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo VI – Clausola compromissoria

1 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Titolo VII – Scioglimento

1 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3, titolo I, del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo VIII – Norma di rinvio

1 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN AGRIGENTO IL 20 Dicembre 2017

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

[Firma]



[Firma]
3
26/1/2018
ES

Impiegato Il Area F4
Di Falco
Cultura